

fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

NEWS

In questo numero:

Svizzera: Delocalizzazione di un'impresa dall'estero in Svizzera

Italia: Decreto rilancio, agevolazioni fiscali per le Società Benefit

Italia: La disciplina relativa allo scambio di partecipazione mediante conferimento di partecipazioni di minoranza "qualificate"

Russia: Rinegoziazione delle convenzioni con Cipro, Lussemburgo, Malta, Olanda e Svizzera



Innovazione, flessibilità e competenza

SVIZZERA: DELOCALIZZAZIONE DI UN'IMPRESA DALL'ESTERO IN SVIZZERA

Le richieste per la delocalizzazione di un'impresa dall'estero in Svizzera sono sempre più frequenti. Chi vuole delocalizzare deve avere un'ottica internazionale. Se un imprenditore estero pensa di delocalizzare in Svizzera e poi continuare a fatturare soprattutto all'estero, sta commettendo un errore. Infatti tale struttura verrà quasi sicuramente attratta all'estero per l'imposizione.

Vantaggi della delocalizzazione in Svizzera

Col trasferimento si ottengono svariati benefici che di seguito elenchiamo:

1. Fiscalità

In Svizzera abbiamo una tassazione al di sotto della media europea. L'imposizione si basa su tre livelli. Il primo a livello federale che è uguale in tutta la Svizzera. Il secondo livello è quello cantonale e qui ci sono le prime discrepanze fra cantoni e ci si imbatte nella concorrenza

fiscale intercantonale. Infatti ogni cantone può decidere indipendentemente le proprie aliquote. Lo stesso discorso vale anche per le imposte comunali che sono calcolate applicando un moltiplicatore a quelle cantonali.

L'aliquota di imposta effettiva sull'utile in Ticino è del 17% mentre in altri cantoni si può arrivare anche al 12%. Con l'arrivo in Svizzera, la società può dichiarare nel suo bilancio fiscale il valore aggiunto generato internamente e questo non sottostà ad una tassazione. Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei beni interressati. Il Goodwill deve essere ammortizzato entro 10 anni.

Fiscalmente saranno riconosciuti tutti i costi aziendali che hanno una giustificazione economica. Da notare che le imposte sono deducibili dall'utile lordo.

La Svizzera ha firmato con innumerevoli Paesi la convenzione per evitare la doppia imposizione economica. Inoltre ha firmato un accordo con l'Unione Europea (LSAI UE) in cui l'art. 9 sancisce che a determinate condizioni si può pagare dividendi, interessi e canoni in totale esenzione.

2. Amministrazione

Fortunatamente la burocrazia in Svizzera è piuttosto snella con un'alta stabilità politica, economica e giuridica. Possibilità di garantire l'anonimato nel caso di società anonima (SA) perché non esiste un registro degli azionisti pubblici.

3. Legge sul lavoro

Anche in questo campo la Svizzera può vantare di avere una legge che tutela datore di lavoro e lavoratore. A differenza di altri paesi europei in Svizzera il datore di lavoro è ben tutelato. A sua volta anche il lavoratore è tutelato dal possibile licenziamento inopportuno. A questo proposito bisogna considerare che in Svizzera ci sono svariati contratti collettivi che assicurano dei minimi salariali sotto al quale non si può andare.

Per quanto concerne la sicurezza sociale, la Svizzera non è seconda a nessuno. Il primo pilastro è l'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) che è un'assicurazione sociale in quanto si basa sugli anni contributivi e non al valore contribuito. Il secondo pilastro, cassa pensione (LPP), che invece dipende dal contributo versato e pertanto la rendita varierà da persona a persona. Gli oneri sociali a cari-

co dell'azienda incidono per circa il 18% del salario lordo.

Per i motivi sopraesposti la reperibilità di manodopera qualificata è più semplice.

4. Infrastrutture di alto livello

In Svizzera possiamo vantare infrastrutture di alto livello dove poter insediare un'azienda.

5. Posizione geografica della Svizzera

Trovandosi al centro dell'Europa, si può raggiungere facilmente qualsiasi nazione Europea.

6. Valuta

La sicurezza del franco svizzero può essere un vantaggio come valuta rifugio.

7. Immagine

Una società con sede in Svizzera ha un'immagine di prestigio.

8. Istituti finanziari

La Svizzera è anche conosciuta per la presenza di grandi banche. Le banche sono sempre pronte a finanziare attività solide e al momento possiamo contare su dei finanziamenti ad interessi molto favorevoli.

Svantaggi della delocalizzazione in Svizzera

Non ci piace presentare la Svizzera come l'El Dorado in cui tutto è positivo, senza ostacoli e problemi. La Svizzera ha degli indubbi vantaggi fiscali, e non solo, che la rendono appetibile per molti imprenditori. Ma ci sono anche alcuni fattori che è importante conoscere prima di delocalizzare.

1. Affitti o acquisto di strutture

Uno dei vincoli principali è quello dello spazio. Avendo un territorio ridotto anche lo spazio per nuovi insediamenti d'impresa e industriali è ridotto. Ciò comporta che, forse in modo speculativo, gli affitti o l'acquisto di strutture già esistenti sia decisamente alto.

2. Stipendi

Un altro vincolo da tenere in considerazione è quello del costo-lavoro. Gli stipendi in Svizzera sono mediamente più alti che nel resto dell'Europa. Bisogna considerare che, sempre parlando di cifre medie, un'azienda deve calcolare uno stipendio medio lordo di circa 4'500 franchi. Quindi l'imprenditore che vuole delocalizzare deve adeguarsi agli stipendi svizzeri. Per contro il costo aziendale sui salari è molto inferiore alla media europea.

3. IVA e dogane

La Svizzera non fa parte dello spazio economico europeo, quindi le merci che entrano o lasciano il territorio elvetico sottostanno alle regole doganali. Bisognerà anticipare l'IVA (aliquota 7.7%) all'entrata delle merci in Svizzera.

4. Valuta

Il franco svizzero è una valuta usata unicamente sul territorio elvetico, pertanto tutte le

importazioni e le esportazioni dovranno essere in valuta estera e a dipendenza del cambio si potrebbero avere costi inattesi.

Conclusioni

Si evince dunque che i vantaggi superano comunque gli svantaggi, i quali per mezzo di specifiche conoscenze possono essere facilmente risolti. Ad esempio la valuta si può proteggere per mezzo di acquisti di valute a termine oppure per la circolazione delle merci in Europa si può richiedere un numero di IVA europeo che permette alle merci di circolare in totale esenzione di IVA.

Delocalizzare in Svizzera significa (perché abbia un senso) pensare di dare un respiro internazionale alla propria azienda. In questo senso la Svizzera è davvero una scelta ottimale, anche per tutta una serie di infrastrutture finanziarie, burocratiche e normative, che la rendono un eccellente trampolino di lancio verso i mercati di tutto il mondo. Per delocalizzare sul suolo elvetico è dunque necessario avere questa prospettiva.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: rudy.summerer@fidinam.ch

ITALIA: DECRETO RILANCIO, AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE SOCIETÀ BENEFIT

L'articolo 38-ter del D.l. n. 34/2020, cosiddetto decreto "Rilancio", ha previsto un'importante agevolazione fiscale per chi deciderà di convertire lo statuto della propria società nella forma giuridica della "Benefit Corporation" o meglio della "Società Benefit", società commerciale che ha come scopo il raggiungimento del profitto ma che decide di impegnarsi e di essere misurata anche sulla base dell'impatto positivo che genera sulla società (dipendenti e collettività) e sull'ambiente.

In particolare l'articolo del decreto legge citato prevede un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti per la trasformazione e/o costituzione fino al 31 dicembre 2020 in Società Benefit. Non essendo molto conosciuta questa forma giuridica è opportuno fornire una breve descrizione e comprendere che cosa si intende per Benefit Corporation o, nell'analogia accezione italiana, per Società Benefit.

L'Italia, ha introdotto nel proprio ordinamento la forma giuridica delle Società Benefit con la Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) e attualmente conta sul proprio

territorio oltre 500 imprese che hanno aderito a tale nuovo modello societario.

L'obiettivo della legge n.208/2015 è stato quello di promuovere e favorire la diffusione di modelli di società commerciali aventi una duplice finalità: da un lato l'esercizio di una attività economica con lo scopo di dividerne gli utili; dall'altro quella di perseguire una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone (dipendenti o comunità in senso lato) e ambiente. Queste finalità devono essere direttamente contenute nell'atto costitutivo o nello statuto della Società Benefit, con indicazione specifica nell'oggetto sociale e sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile e sostenibile, mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei sopraindicati ambiti.

Questo nuovo paradigma aziendale contempla oltre allo scopo tradizionale di massimizzare l'utile per i soci, quello di impegnarsi a perseguire uno scopo aggiuntivo, quello di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, alla promozione con ogni mezzo di finalità rivolte alla collettività e volte ad incrementare il benessere sociale e ambientale. Prima dell'introduzione delle Società Benefit, in Italia questi ulteriori scopi risultavano incompatibili con le società commerciali ma di appannaggio normalmente degli enti no profit.

Le Benefit Corporation hanno iniziato a diffondersi negli Stati Uniti d'America a partire dalla seconda metà dello scorso decennio e attualmente, anche a seguito del riconoscimento del loro stato giuridico e degli incentivi fiscali che ad esse vengono accolti, sono in forte crescita numerica.

In Europa le prime Benefit Corporation hanno iniziato ad affermarsi già da alcuni anni anche se il primo provvedimento legislativo è stato proprio quello sopracitato emanato in Italia.

La Società Benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Inoltre una specifica sezione del bilancio viene dedicata alla descrizione dei nuovi obietti-

vi che la società intende perseguire in questo ambito nell'esercizio successivo.

Esse utilizzano uno standard di valutazione esterno che comprende specifiche aree di valutazione. Tali standard di valutazione (tra i più noti vi sono gli Standards GRI, il Sustainability Index Dow Jones, l'ISO 26000, il B Impact Assessment) devono essere esaurienti nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune di cui sopra e debbono essere sviluppati da un ente che non è controllato dalla Società Benefit o collegato con la stessa.

La valutazione dell'impatto dovrà comprendere le aree di analisi riguardanti:

1. il governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune;
2. le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. gli altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. l'ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione.

Quanto si rileva dal mercato è sicuramente un'attenzione crescente degli investitori, sia istituzionali che non, alla governance sociale e ambientale messa in atto dalle aziende che lasciano modelli tradizionali diventando aziende "for profit & for benefit".

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: stefania.collari@fidinam.ch

ITALIA: LA DISCIPLINA RELATIVA ALLO SCAMBIO DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI MINORANZA "QUALIFICATE"

Introduzione

Con la pubblicazione nelle ultime settimane delle risposte interpello nn. 309, 314 e 315 l'Agenzia delle Entrate italiana ha fornito i propri

chiarimenti in merito alla disciplina del comma 2-bis dell'articolo 177 del DPR 22/12/1986 n. 917 ("TUIR") che ha ampliato il cd. regime di realizzo controllato, previsto dal comma 2 del medesimo articolo 177, anche ai conferimenti di quote o azioni non di controllo ma che comportano il conferimento di partecipazioni minoritarie "qualificate".

Cogliendo l'occasione delle predette prese di posizione, si procede di seguito ad illustrare brevemente l'interessante regime in oggetto, introdotto nell'ordinamento fiscale dall'art. 11-bis del DL 34/2019 (cd. "Decreto Crescita").

Regime del realizzo controllato per i conferimenti di partecipazione di "controllo"

Al fine di cogliere meglio il funzionamento del nuovo regime, il punto di partenza non può che essere rappresentato da una brevissima illustrazione del previgente regime di cui al comma 2 dell'articolo 177 del TUIR relativo ai conferimenti delle sole partecipazioni mediante cui la società conferitaria acquisisce ovvero integra il controllo della società scambiata ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile (ie. maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria).

Tale previsione, come noto, non disciplina un regime di neutralità fiscale per i conferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della norma, ma bensì un criterio di valutazione in capo al conferente delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento in base al quale queste rilevano da un punto di vista fiscale sulla base dell'aumento di patrimonio netto effettuato dalla conferitaria a seguito del conferimento (cd. regime del realizzo controllato che fa discendere gli effetti fiscali in capo al conferente sulla base del comportamento contabile posto in essere dal soggetto conferitario).

Ambito di applicazione del regime relativo ai conferimenti di partecipazioni qualificate di minoranza

Il comma 2-bis ha esteso l'applicazione del regime di realizzo controllato pocanzi illustrato anche ai conferimenti di partecipazioni di minoranza (*rectius* conferimenti per effetto delle quali la società conferitaria non acquista/integra il controllo della società scambiata) a condizione che:

1. **le partecipazioni conferite rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero al 5% o al 25%¹ a seconda**

che i titoli siano negoziati in mercati regolamentati o meno² (requisito A);

2. **le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente** (requisito B).

Più nello specifico, sulla base del dato normativo (e dei chiarimenti forniti in relazione al regime di cui al comma 2 ed applicabili anche al nuovo comma 2-bis), ai fine dell'applicazione del nuovo regime:

- il soggetto conferente può essere anche un soggetto non residente ovvero una persona fisica non imprenditore;
- la società conferitaria / la società scambiata devono essere società residenti in Italia (non potendo essere entità non residenti, ivi incluse anche quelle residenti in Paesi UE);
- il rispetto delle soglie partecipative (requisito A) deve essere verificato esclusivamente in capo al conferente e quindi la partecipazione oggetto di scambio deve soddisfare di per sé le soglie previste, non essendo sufficiente che la percentuale venga integrata in capo al conferitario in virtù di partecipazioni già in suo possesso;
- la società conferitaria deve essere interamente controllata dal soggetto conferente (requisito B); diversamente da quanto permesso per il regime di cui al comma 2, il regime in esame, come ribadito da parte dell'Agenzia delle Entrate in ognuno degli interpelli sopra richiamati, non trova applicazione del regime nei casi di conferimenti congiunti eseguiti in un unico atto da parte di soggetti diversi, anche appartenenti alla stessa famiglia.

Con riferimento a tale ultimo requisito, in assenza di un preciso chiarimento dell'Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi finora resi pubblici e dato il silenzio della norma sul punto, non è chiaro quanto questa condizione debba sussistere e se l'eventuale modifica della compagine societaria della società conferitaria (a seguito di cessione o di aumento di capitale sottoscritto da terzi) sia consentito o ritenuto, invece, operazione abusiva in quanto contraria al tenore della norma e alle condizioni ivi previste.

Conclusione

Sebbene caratterizzata dai limiti sopra brevemente evidenziati ed in attesa degli opportuni ulteriori specifici chiarimenti soprattutto con

¹ Vengono richiamate le medesime percentuali disciplinate nell'articolo 67 del TUIR ai fini dell'individuazione delle partecipazioni definibili come qualificate.

² Nel caso in cui oggetto di conferimento sia una società holding, il rispetto delle percentuali va verificato in capo a tutte le società operative indirettamente partecipate e le percentuali vanno calcolate tenendo conto del demoltiplicatore.

riferimento all'applicazione della norma generale antiabuso alle vicende successive all'effettuazione del conferimento, l'introduzione del regime in oggetto è da sottolineare con favore dato che in ogni caso favorisce ed incentiva le operazioni di riorganizzazione e/o ricambio generazionale – attraverso la creazione di holding unipersonali riconducibili al singolo conferente – per fattispecie che prima, in virtù dell'insufficiente misura della partecipazione detenuta oggetto di conferimento, risultavano fuori dall'ambito di applicazione del comma 2 dell'articolo 177 del TUIR.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
luca.guidotti@fidinam.ch

RUSSIA: RINEGOZIAZIONE DELLE CONVEZIONI CON CIPRO, LUSSEMBURGO, MALTA, OLANDA E SVIZZERA

Il 25 marzo 2020 il Presidente della Russia, Vladimir Putin, nell'ambito delle misure adottate per combattere la crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 aveva annunciato l'intenzione di aumentare la ritenuta alla fonte russa sui dividendi e sugli interessi prevista nelle varie Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione portandola dallo 0-5% al 15%. In tale occasione il Presidente Putin aveva ribadito che se gli altri Stati non

avessero accettato di rinegoziare le rispettive Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione la Russia avrebbe proceduto a disdettarle unilateralmente. Il 26 marzo il Governo ha incaricato il Ministro delle Finanze di rivedere tutti i Trattati internazionali firmati dalla Russia ed il 24 aprile è stato emesso un comunicato stampa in cui si confermava l'intenzione di aumentare le ritenute alla fonte con Cipro ed altre "giurisdizioni simili", fissando il 25 dicembre 2020 come data limite massima per rinegoziare o disdettare le varie Convenzioni internazionali.

In seguito il Ministro delle Finanze russo ha notificato la propria intenzione di aumentare al 15% le ritenute alla fonte su interessi e dividendi ai rispettivi Ministri delle Finanze di Cipro, Olanda, Lussemburgo, Malta e Svizzera, le principali giurisdizioni attraverso cui vengono spesso veicolati gli investimenti esteri in Russia.

Durante il mese di agosto la Repubblica di Cipro e la Federazione Russa hanno discusso le modifiche da apportare al loro Trattato contro le doppie imposizioni del 1998 (successivamente modificato nel 2010) e l'8 settembre hanno firmato il Protocollo di modifica della Convenzione che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 1. gennaio 2021. Come già anticipato la modifica più rilevante sarà l'incremento dal 5% al 15% della ritenuta alla fonte convenzionale su interessi e dividendi. Tale nuova aliquota non si applicherà però ai fondi di pensione, alle compagnie di assicurazione

ed alle società quotate. Inoltre il pagamento d'interessi relativi a obbligazioni emesse da enti governativi, così come i cosiddetti "Eurobonds" non saranno soggetti alla nuova aliquota del 15%. Per quanto concerne invece gli interessi e i dividendi pagati da Cipro verso la Russia non vi sarà alcuna modifica e come previsto dalla legge interna cipriota continuerà a non applicarsi alcuna ritenuta alla fonte.

La Federazione Russa sta procedendo rapidamente alla revisione delle Convenzioni anche con gli altri Paesi summenzionati. In particolare il 13 agosto ha raggiunto l'accordo con Malta per aumentare la ritenuta convenzionale sui dividendi dal 5% al 15% e quella sugli interessi dallo 0% al 15% e sembra ormai prossimo anche l'accordo con il Lussemburgo dove le attuali ritenute convenzionali su dividendi ed interessi saranno entrambe aumentate dal 5% al 15%. Entrambe le nuove Convenzioni dovrebbero essere firmate in autunno ed entrare in vigore a partire dal 1. gennaio 2021. La stessa richiesta di modificare le Convenzioni contro la doppia imposizione è stata ufficialmente inoltrata dalla Federazione Russa anche a Olanda e Svizzera ed è presumibile che potranno esservi delle novità nel corso delle prossime settimane.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
fabrizio.ghidini@fidinam.ch

fidinam & Partners
Consulenza fiscale, legale e societaria
NEWS

@ via E-Mail

Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam.com e richiedere l'abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News.

Ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Tuttavia consigliamo di indirizzarsi ai consulenti di fiducia per l'esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità.

fidinam & Partners
Consulenza fiscale, legale e societaria

Fidinam & Partners SA

Via Maggio 1
CP 6009
CH – 6901 Lugano
Tel. +41 91 973 17 31
Fax +41 91 973 13 65
www.fidinam.ch
fidinamnews@fidinam.ch

Lugano – Bellinzona – Mendrisio
Genève – Zug – Zürich

Amsterdam – Dubai – Luxemburg
Ho Chi Minh – Hong Kong – Mauritius – Milano
Monte Carlo – Singapore – Sydney – Wellington

Membro FIDUCIARI Suisse